

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4381

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANTORO

Presentata il 29 novembre 1989

### Disposizioni in materia di esercizio dell'attività notarile

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le norme in materia di esercizio delle attività professionali sono sicuramente, e spesso, anacronistiche. La presente proposta di legge è volta a rimuoverne alcune riguardanti l'esercizio dell'attività notarile.

Con i commi 1 e 2 dell'unico articolo di cui si compone la proposta, si propone di abbassare da 75 a 70 anni la data di cessazione dall'esercizio della relativa attività, prevedendo un periodo transitorio di cinque anni per adeguare la situazione attuale a quella prevista dalla presente proposta di legge. È fin troppo evidente, per doverla illustrare, la *ratio* di tale norma.

Con i commi 3 e 4 si propongono due modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. La prima elimina l'obbligo del notaio di indicare nell'atto anche la « condizione » delle parti, dei testimoni e dei fidefacenti, requisito inutile, prescritto tra l'altro con un termine eccessivamente vago. La seconda sopprime l'obbligo di apporre sull'originale e copie degli atti la cosiddetta « nota spese », un obbligo ormai superato da quello della fatturazione, previsto dalle vigenti disposizioni fiscali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 37 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente:

« Art. 37. — 1. I notai cessano dall'esercizio della loro attività, per raggiunti limiti di età, con effetto dal giorno in cui compiono il 70° anno ».

2. Nel primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia stabilisce annualmente, con proprio decreto, le modalità per il graduale abbassamento del limite di età per la cessazione dell'attività dal 75° al 70° anno.

3. Il primo periodo del punto 3° dell'articolo 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: « il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio o la residenza delle parti, dei testimoni e dei fidefacenti ».

4. L'articolo 77 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è abrogato.